

COMUNE DI CORNALBA
Provincia di Bergamo

Allegato alla delibera di C.C. nr. 7 del 28/03/2009

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA "COMMISSIONE
DEL PAESAGGIO"**

ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e dell'articolo 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 – COMPOSIZIONE
Art. 2 – NOMINA E DESIGNAZIONE
Art. 3 – SCADENZA
Art. 4 – CONFLITTO D’INTERESSI
Art. 5 – ASSENZE INGIUSTIFICATE
Art. 6 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE
Art. 7 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Art. 8 – FUNZIONAMENTO
Art. 9 – ORDINE DEL GIORNO
Art. 10 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI
Art. 11 – PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
Art. 12 – VERBALIZZAZIONE
Art. 13 – SOPRALLUOGO
Art. 13 – RAPPORTO TRA LA COMMISSIONE AMBIENTALE E LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL
COMUNE

ART. 1 COMPOSIZIONE

La Commissione per il paesaggio, è un organo collegiale di natura tecnica, composta da un minimo di tre componenti compreso il presidente aventi i sotto elencati requisiti:

- Il presidente dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggisti;
- I restanti componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. Gli stessi devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito a:

- rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 146 e 147 del D.Lgs 42/2004;
- all'erogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
- agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;
- agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1, commi 37, 38 e 39 della L. 15.12.2004, n. 308;
- ai pareri di cui all'art. 32 della L. 28.02.2005, n. 47;
- al giudizio dell'impatto paesistico per il recupero di sottotetti ai fini abitativi, previsto dall'art. 64 della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 2 NOMINA E DESIGNAZIONE

La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale.

ART. 3 SCADENZA

La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

ART. 4 CONFLITTO D'INTERESSI

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula.

L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.

I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.

ART. 5 ASSENZE INGIUSTIFICATE

I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

ART. 6 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione del paesaggio è un organo collegiale tecnico dell'Amministrazione comunale. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e vincolanti, che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge.

ART. 7 MODALITA' DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

La Commissione paesaggistica esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesisticoambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta regionale, nonché agli altri atti di natura paesistica.

Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal Responsabile del Procedimento.

ART. 8 FUNZIONAMENTO

La Commissione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o e-mail.

Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente, che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

ART. 9 ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente fissa l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data della seduta.

I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.

ART. 10 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

Affinché le sedute della Commissione siano valide, è necessaria la presenza del Presidente ovvero del Vicepresidente, nonché della metà più uno dei componenti della Commissione stessa. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 11 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

ART. 12 VERBALIZZAZIONE

Le valutazioni degli esperti devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta.

ART. 13 SOPRALLUOGO

E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

ART. 14 RAPPORTO TRA LA COMMISSIONE AMBIENTALE E LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE

La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente, chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia degli atti o estratti di strumenti urbanistici.

Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.

Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante.